



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0454(COD)

8.11.2012

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore
della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea
(COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

Relatore per parere: Richard Ashworth

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel dicembre 2011 la Commissione ha approvato una proposta di regolamento riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'UE. Il nuovo programma continua a enfatizzare in modo particolare la lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette per rispondere agli obblighi giuridici della Commissione derivanti dagli accordi con quattro produttori internazionali di tabacco.

Il relatore accoglie con favore l'iniziativa intesa a contrastare la corruzione, la frode e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE, anche se restano aperte alcune questioni quali l'efficacia di tali programmi, i costi amministrativi proposti per il programma, l'impatto sul suo budget complessivo nel contesto degli attuali negoziati sul QFP e la necessità di assicurare che la stretta di bilancio sia rispecchiata nel bilancio dell'UE.

Il relatore ritiene che nell'ambito della presente proposta permanga la necessità per gli Stati membri, la Commissione e le autorità competenti di ridurre le potenziali sovrapposizioni e duplicazioni con altri programmi e strumenti antifrode dell'UE e degli Stati membri. È importante far sì che siano rafforzate le sinergie con altre iniziative nazionali, onde migliorare l'impatto a lungo termine della spesa nell'ambito del programma e garantire fondamentalmente che il denaro dei contribuenti sia tutelato.

Il relatore constata che il parere della Corte dei conti¹ è stato pubblicato in ritardo e che in caso di pubblicazione tempestiva la sua consultazione sarebbe stata utile e vantaggiosa nelle prime fasi del processo decisionale, in quanto avrebbe consentito di tenere debitamente conto delle osservazioni della Corte dei conti al momento di prendere le decisioni sul programma Hercule III. Tuttavia il relatore accoglie favorevolmente e appoggia ampiamente la valutazione della Corte dei conti, in particolare il fatto che le future relazioni di valutazione dovranno essere indipendenti, contenere una valutazione completa sul valore aggiunto dell'UE, segnatamente in termini di assistenza tecnica, essere incentrate sui risultati conseguiti a fronte degli obiettivi pianificati, contenere indicatori di rendimento perfezionati e applicare gli insegnamenti tratti alla modifica dei programmi futuri, tra cui il programma 2014 - 2020.

Il relatore condivide altresì la posizione della Corte dei conti europea sul tasso di cofinanziamento relativo al programma Hercule proposto e concorda sul fatto che il cofinanziamento supplementare futuro non sia adeguato, in quanto, ad esempio, le attrezzature tecniche acquistate attraverso il programma verranno probabilmente utilizzate per attività di interesse nazionale, e non esclusivamente per la tutela degli interessi finanziari dell'UE; il relatore ritiene che il tasso di cofinanziamento massimo debba restare al 50% per garantire che gli interessi dell'UE e quelli nazionali siano equilibrati. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate esso può essere aumentato all'80%.

La dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del programma per il periodo 2014-2020 è pari a 110 milioni di EUR. Si tratta di un incremento notevole rispetto al programma Hercule II. Benché la dotazione finanziaria complessiva sia soggetta alla conclusione dei negoziati in corso sul QFP 2014-2020, il relatore sottolinea che è necessario restringere

¹ Parere n. 3/2012, GU C201 del 7.7.2012.

maggiormente il bilancio. Il relatore auspica pertanto una riduzione dei costi amministrativi proposti.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Motivazione

La dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa rappresenta solo un importo indicativo e potrà essere fissata solo quando verrà raggiunto un accordo sul regolamento concernente il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹;

ribadisce che nel prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di definire con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici possano essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Assieme alla Commissione, gli Stati membri organizzano una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

Emendamento

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Assieme alla Commissione, gli Stati membri organizzano una stretta e regolare cooperazione **e sinergie** tra le autorità competenti **per migliorare l'impatto a lungo termine della spesa ed evitare duplicazioni.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In passato, il sostegno a tali iniziative ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. ***Gli obiettivi del programma Hercule per il periodo 2004-2006 come per quello 2007-2013 sono stati raggiunti con successo.***

Emendamento

(3) In passato, il sostegno a tali iniziative ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La Commissione ha condotto un riesame degli obiettivi conseguiti dal programma Hercule II, indicando le risorse da esso utilizzate e i suoi risultati. L'impatto complessivo del programma Hercule II e il conseguimento dei suoi obiettivi saranno oggetto di una relazione esterna e indipendente realizzata entro il 31 dicembre 2014, i cui risultati verranno utilizzati per modificare e migliorare l'esecuzione del programma Hercule III.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la

(5) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la

corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma.

corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma **con indicatori di rendimento perfezionati**.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia **indipendente** sull'attuazione del programma, nonché una relazione finale sul conseguimento dei suoi obiettivi.

Emendamento

(9) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **relazione annuale sull'attuazione del programma, una** relazione intermedia sull'attuazione del programma, nonché una relazione finale sul conseguimento dei suoi obiettivi.

Motivazione

È necessaria una maggiore trasmissione di informazioni, realizzata attraverso una relazione annuale, una relazione intermedia e una relazione finale. Le relazioni devono essere preparate dalla Commissione stessa. La Commissione è responsabile per il corretto uso delle risorse finanziarie del bilancio dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Questo obiettivo sarà misurato, fra l'altro, sulla base degli importi recuperati a seguito dell'individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere, del maggior numero di operazioni congiunte riuscite e del maggior numero di casi accolti dalle autorità investigative incaricate delle indagini

Emendamento

Questo obiettivo sarà misurato, fra l'altro, sulla base degli importi recuperati a seguito dell'individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere, del maggior numero di operazioni congiunte riuscite e del maggior numero di casi accolti dalle autorità investigative incaricate delle indagini

penali.

penali, *nonché del maggiore scambio di informazioni in merito ai risultati conseguiti grazie al materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. *I* rappresentanti *sono scelti sulla base di competenze, esperienze e conoscenze* pertinenti *alle attività specifiche*.

Emendamento

3. Possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. *La partecipazione di tali* rappresentanti *al programma è disciplinata dalle* pertinenti *disposizioni del regolamento (UE) n. xxxx/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].*

Motivazione

La partecipazione dovrebbe essere organizzata conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 7 – alinea

Testo della Commissione

Alle medesime condizioni indicate nel programma di lavoro annuale di cui

Emendamento

Alle medesime condizioni indicate nel programma di lavoro annuale di cui

all'articolo 10, il programma dispone un sostegno finanziario per le seguenti azioni:

all'articolo 10, il programma dispone un sostegno finanziario *adeguato* per le seguenti azioni:

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a – trattino 7

Testo della Commissione

– intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence.

Emendamento

– intensificare lo scambio di dati, ***anche tra gli Stati membri e la Commissione***, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

b) Organizzazione di formazione specializzata e seminari di formazione sull'analisi dei rischi e conferenze al fine di:

Emendamento

b) Organizzazione di formazione specializzata ***mirata*** e seminari di formazione sull'analisi dei rischi e, ***se del caso***, conferenze al fine di:

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

– realizzare scambi di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ***inclusi i servizi di contrasto specializzati***;

Emendamento

– realizzare scambi di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ***inclusi i servizi di contrasto specializzati***, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni ***pubbliche*** internazionali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b – trattino 5

Testo della Commissione

– sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi;

Emendamento

– sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi ***di diritto comparato***;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è ***fissata*** a 110 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento

In conformità del punto [17] dell'accordo interistituzionale del xxx/yyy tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, l'importo di riferimento per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio in relazione alla dotazione finanziaria ***indicativa*** per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è ***fissato*** a 110 000 000 EUR a prezzi correnti. ***Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio.***

Motivazione

Emendamento inteso a evidenziare il ruolo dell'autorità di bilancio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sovvenzioni;

Emendamento

a) sovvenzioni, ***anche relative alla manutenzione del materiale tecnico***

acquistato nell'ambito del programma;

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell'ambito del programma non supera l'80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, **definiti** nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.

Emendamento

4. Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell'ambito del programma **non è inferiore al 50%** e non supera l'80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, **qualora il beneficiario sia un istituto di ricerca e di insegnamento e un organismo senza scopo di lucro, come definito** nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nel quadro del programma non supera il 30% dei costi ammissibili se sono interessati i fondi per la manutenzione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma; Nel caso del finanziamento della manutenzione, la decisione di concessione è subordinata alla presentazione alla Commissione, da parte delle autorità nazionali, di una relazione che specifica esito, risultati e valore aggiunto dell'utilizzazione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma.

Motivazione

Conformemente all'articolo 235 del TFUE, la tutela degli interessi finanziari rappresenta un compito comune dell'Unione europea e degli Stati membri. In considerazione del fatto che il presente programma dovrebbe autofinanziarsi attraverso le entrate realizzate (il 90% delle entrate è destinato agli Stati membri, il 10% al bilancio dell'UE), il tasso generale di cofinanziamento dovrebbe essere fissato al 50%.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione esegue il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di attuazione e l'importo totale degli stessi. Essi contengono altresì una descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna iniziativa e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi comprendono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Emendamento

La Commissione esegue il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi **di lavoro annuali** definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di attuazione e l'importo totale degli stessi. **I programmi di lavoro annuali specificano inoltre i criteri per la concessione di una sovvenzione relativa alla manutenzione del materiale tecnico acquistato nell'ambito del programma.** Essi contengono altresì una descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna iniziativa e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi comprendono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. **Dopo l'adozione, tali programmi di lavoro annuali sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.**

Motivazione

È necessaria una maggiore trasmissione di informazioni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Le somme stanziare per le attività di comunicazione che la Commissione è chiamata a svolgere ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Emendamento

Gli stanziamenti di bilancio assegnati alle attività di comunicazione che la Commissione è chiamata a svolgere ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, **purché queste siano in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento.**

Motivazione

Le attività di comunicazione sono finanziate a titolo del regolamento in esame solo se sono in relazione con gli obiettivi generali del regolamento stesso.

PROCEDURA

Titolo	Programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea
Riferimenti	COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CONT 19.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 19.1.2012
Relatore per parere Nomina	Richard Ashworth 29.2.2012
Approvazione	6.11.2012
Esito della votazione finale	+: 26 -: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jens Nilsson